LA "GERARCHIA" DELLA NORMATIVA ITALIANA

I livelli della normativa

La legislazione nazionale è ordinata secondo una precisa gerarchia:

0) COSTITUZIONE ITALIANA

1) NORME DI PRIMO LIVELLO

1. Legge
2. D.P.R. - Decreto del Presidente della Repubblica
3. D.Lgs. - Decreto Legislativo
4. D.L. - Decreto Legge (emanato dal Governo -temporaneo: decade dopo 60 gg se non convertito in Legge - emanato solo per questioni a carattere di urgenza)

2) NORME DI SECONDO LIVELLO

1. D.M. - Decreto Ministeriale (Emanato dai Vari Ministeri)
2. D.P.C.M. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
3. D.C.I. - Delibera Comitato Interministeriale

3) NORME DI TERZO LIVELLO

1. Circolari
2. Interpretazioni
3. Ordinanze

Glossario

Costituzione della Repubblica Italiana	E' la Legge fondamentale della Repubblica, che sancisce i principi fondamentali, i diritti e i doveri dei cittadini e disciplina l'ordinamento dello Stato.
Decreto Legge	E' un provvedimento adottato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica in casi straordinari di necessità e urgenza; deve essere convertito in Legge (Legge di conversione) entro sessanta giorni.
Decreto Legislativo	E' un provvedimento avente forza di Legge, adottato dal Governo con deliberazione del Consiglio dei Ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica sulla base di una Legge di delegazione (*Legge delega*).
Legge	E' un provvedimento adottato dal Parlamento, con l'approvazione sia della Camera dei Deputati sia del Senato, e promulgato dal Presidente della Repubblica
Legge costituzionale e Legge di revisione costituzionale	Si tratta di leggi che incidono sul testo della Carta Costituzionale e che, a differenza delle leggi ordinarie, devono essere approvate dal Parlamento con un particolare procedimento indicato all'art. 138 della stessa Costituzione
Legge delega	E' un provvedimento che definisce le materie e prescrive i principi a cui il Governo deve attenersi nell'emanare un determinato decreto legislativo.
Legge Regionale	E' un provvedimento approvato dal Consiglio regionale e promulgato dal Presidente della Regione
Regolamenti	Sono provvedimenti di carattere normativo che disciplinano specifiche materie nei limiti stabiliti dalla Legge. Il regolamento governativo è approvato con decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.). Il regolamento ministeriale è approvato dal competente Ministro, con Decreto Ministeriale (D.M.).
Testo Unico	E' una raccolta delle norme che disciplinano una determinata materia. E' approvato con decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.).

d.m. 05 agosto 2011

gaz. uff. 198 del 26/08/2011
entrata in vigore 27/08/2011

Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del d. lgs. 139/2006

d.m. 05 agosto 2011

gaz. uff. 198 del 26/08/2011
entrata in vigore 27/08/2011

Precedente normativa di riferimento

D.M. 25 marzo 1985

Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 *(G.U. 22 aprile 1985, n. 95, suppl. ord.).*

d.m. 05 agosto 2011

gaz. uff. 198 del 26/08/2011
entrata in vigore 27/08/2011

art. 16 co. 4
d.lgs. n° 139-08 marzo 2006

Il Comando Provinciale acquisisce dichiarazioni e certificazioni rilasciate da ……

PROFESSIONISTI,

iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'Interno.

I PROFESSIONISTI

devono essere in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno

d.m. 05 agosto 2011

gaz. uff. 198 del 26/08/2011
entrata in vigore 27/08/2011

I PROFESSIONISTI

Nell'ambito delle proprie specifiche competenze:

- Rilasciano certificazioni e dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi

- Redigono elaborati inerenti i Sistemi di Gestione della Sicurezza Antincendio (D.M. 9/5/2007). Approccio Ingegneristico

- Insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata, di edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva, compresi quelli pregevoli per arte o storia o ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificità
- attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio;
- individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell'ambito del procedimento di deroga

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011 , n. 151

Meno carte
Più sicurezza

Ambito di riferimento

- DPR 151/2011 Prevenzione Incendi
- Legge 122/2010 SCIA
- DPR 160/2010 Regolamento SUAP

La novità

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista **una disciplina differenziata in relazione al rischio**.

CATEGORIA A

Attività a basso rischio e standardizzate

CATEGORIA B

Attività a medio rischio

CATEGORIA C

Attività a elevato rischio

Viene eliminato il parere di conformità sul progetto

La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere **entro 60 giorni**

Avvio dell'attività tramite SCIA

Controlli con sopralluogo a campione
(entro 60 giorni)

Rilascio, su richiesta, di copia del verbale della visita tecnica

Controllo con sopralluogo
(entro 60 giorni)

Rilascio del Certificato di prevenzione incendi

Un primo esempio del nuovo elenco attività soggette…

		a	b	c
15	**Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m^3**	**fino a 10 m^3**	**oltre 10 m^3 e fino a 50 m^3**	**oltre 50 m^3**

		a	b	c
66	**Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto;** Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	**fino a 50 posti letto**	**oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto;** Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)	**oltre 100 posti letto**

Valutazione dei progetti

(solo x attività b e c)

Quando:

x nuovi impianti o costruzioni

x modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino la variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Come:

- con modello apposito
- allegando documentazione tecnico progettuale a firma di tecnico abilitato redatta secondo DM (DM 4.5.1998 sostituito poi dal DM 7.8.12)
- attestato del versamento, ai sensi dell'articolo 23 del dlgs 8 marzo 2006, n. 139;

Nel caso in cui si faccia ricorso all'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio per valutare il livello di rischio e progettare le conseguenti misure compensative, la documentazione tecnica, deve essere integrata con quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007

SCIA

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) , è redatta secondo il modello riportato Allegato e ad essa sono allegati:

a) asseverazione a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando;

b) dichiarazioni, certificazioni e attestazioni atte a comprovare che i prodotti, gli elementi costruttivi, i materiali, le attrezzature, le macchine, i dispositivi, gli impianti ed i componenti di impianto, sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

c) dichiarazione del richiedente resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ~~e~~ di rispettare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

Segnalazione Certificata

Il titolare dell'attività:

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°. 445, degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e dell'art. 19, comma 6, L. 18/08/1990 n°. 241 e s.m.i., che qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n°. 445.

SEGNALA l'inizio dell'attività.

Chi deve dichiarare che cosa?

- **Il titolare dell'attività** *SEGNALA*, con una dichiarazione di atto notorio, l'inizio dell'attività;
- **Il Tecnico abilitato** *ASSEVERA* la conformità dell'opera dal punto di vista antincendio;
- **Il Tecnico abilitato ed iscritto negli albi speciali** del Ministero dell'interno *CERTIFICA* (redazione dei modelli CERT.IMP ; CERT.REI; DICH.PROD DICH. IMP.

Asseverazione

Il tecnico abilitato:

consapevole di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale e della responsabilità penale che con la segnalazione assume per dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, ai sensi dei già richiamati articoli del Codice Penale e dell'art. 19 - comma 6 - della L. 7/8/1990 n. 241, come modificato dalla L. 30/7/2010 n. 122

Assevera

la conformità dell'opera alle pertinenti regole tecniche di prevenzione incendi nonché al progetto approvato dal Comando Provinciale VVF.

dichiarazioni, certificazioni, attestazioni

- Sino all’entrata in vigore (27/11/2012) del D.M. 7 agosto 2012 valeva il DM 4 maggio 1998

Controlli di prevenzione incendi

(x att. a e b a campione)

cosa sono:

visite tecniche svolte dai VVF entro 60 gg. x accertare:

1. **Rispetto normativa di prevenzione incendi**
2. **Sussistenza requisiti di sicurezza antincendio.**

se requisiti carenti e/o non rispettata normativa:

1) **entro 45 gg.: adeguamento a normativa e/o requisiti sicurezza antincendio**
2) **altrimenti: divieto prosecuzione attività sino a ripristino misure sicurezza antincendio**

certificazioni:

il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno.

Rinnovo periodico di conformità antincendio

tutte le attività a b e c - ogni 5 anni

Documentazione da allegare

a) Rinnovo periodico (atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà **del responsabile dell'attività** attestante che le **condizioni relative alla sicurezza antincendio, non hanno subito variazioni** rispetto a quanto segnalato con la SCIA, ovvero, per le attività già in possesso del CPI, che la situazione riscontrata dal Comando alla data di rilascio del certificato non è mutata e che ha assolto agli obblighi connessi con l'esercizio della stessa)

b) Asseverazione per rinnovo **(dichiarazione a firma di tecnico abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139**, attestante che i prodotti, gli elementi costruttivi, i materiali, le attrezzature, le macchine, i dispositivi, gli impianti ed i componenti di impianto, rilevanti ai fini della sicurezza antincendio sono regolarmente manutenuti).

c)attestato del versamento

I tempi concessi

VALUTAZIONE PROGETTI:

- 30 gg. per richiedere documentazione integrativa
- 60 gg. per parere (dalla documentaz. completa)

EFFETTUAZIONE CONTROLLI

- 60gg. dal ricevimento SCIA
- 45 gg. (i titolari) per adeguamenti a seguito prescrizioni

RINNOVO PERIODICO CONFORMITA' ANTINCENDIO

- 5 anni
- 10 anni per att. 6,7,8,64,71,72,77

Oleodotti,
gasdotti,produz. En.el

c.e.d.

Edilizia civile ed
uffici

Nulla osta di fattibilità

(solo per le attività b e c)

alla richiesta di nulla osta di fattibilità sono allegati:

a) documentazione tecnico progettuale a firma di tecnico abilitato, per gli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell'istanza ;

b) attestato del versamento

Verifiche in corso d'opera

(possibile per tutte le attività a, b e c)

alla richiesta di verifiche in corso d'opera sono allegati:

a) documentazione tecnica illustrativa e certificativa utile all'espletamento della **verifica richiesta**.

b) attestato del versamento

Voltura

(possibile per tutte le attività a, b e c)

alla richiesta di Voltura sono allegati:

a) documentazione tecnica illustrativa e certificativa utile all'espletamento della **verifica richiesta**.

b) attestato del versamento

Le TARIFFE

Sarà emanato apposito Decreto, nel transitorio ……

TABELLA DI EQUIPARAZIONE RELATIVA ALLA DURATA DEL SERVIZIO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

Una volta determinato l'impegno orario totale, bisognerà moltiplicarlo per il valore orario individuato nel decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006, adottato di concerto con il MEF, e che risulta pari a € 50,00 per la valutazione dei progetti e l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ed a € 54,00 per i controlli di prevenzione incendi

Sanzioni

Il certificato di prevenzione incendi , così come inteso nel nuovo regolamento, analogamente al verbale della visita tecnica,

non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo,

ma costituisce solo il

risultato del controllo effettuato e non ha validità temporale.

Sanzioni

Il CPI

assume la valenza di “ attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio“.

Sanzioni

Le sanzioni penali previste per l'omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all'articolo 20 del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell'allegato I in caso di la mancata presentazione di SCIA.

(Sentenza SCIA A)

articolo 20 del d.lgs. 139/06 co. 1

il titolare **di una delle attività soggette al rilascio del CPI individuate dal DPR 151/2011, che** omette di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo **è punito con** l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro

articolo 20 del d.lgs. 139/06 co. 2

Chi, nelle certificazioni e dichiarazioni rese **ai fini del rilascio o del rinnovo del CPI,** attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. **La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.**

articolo 20 del d.lgs. 139/06 co. 3

Il Prefetto può disporre la sospensione dell'attività **se i soggetti responsabili** omettano di richiedere:

- il rilascio ovvero il rinnovo del CPI;
- i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori.

La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

Norme abrogate

- DPR 689/1959
- DPR 37/1998
- DPR 214/2006 (semplificazione GPL)
- DM 16/2/1982
- Art. 16 (parte) D.Lgs. 139/2006
- Art. 6 comma 8 DPR 380/2001

Inizio attività

- possibilità del Comando provinciale di non dover prescrivere, sempre e in ogni caso, l'interruzione dell'attività, ma di richiedere all'interessato di conformare l'attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, entro un termine congruo, valutando che tale adeguamento sia possibile in base alla complessità degli adempimenti richiesti e sempre che la prosecuzione dell'attività, nel periodo transitorio, possa avvenire garantendo un grado di sicurezza equivalente anche attraverso l'imposizione di specifiche misure tecnico-gestionali.

Inizio attività

- possibilità, in caso di modifiche che non comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, di presentare direttamente una nuova SCIA.

Inizio attività

- restano ovviamente invariate le procedure previste dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, recante *“Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”*, con particolare riferimento al capo II, *“Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro”*, nonché quelle relative alle comunicazioni previste dal comma 3, dell’articolo 19 del d.lgs. 139/2006.

DPR 151/11

Il titolare dell'attività

SEGNALA,

con una dichiarazione di atto notorio, l'inizio dell'attività;

Il Tecnico abilitato

ASSEVERA

la conformità dell'opera dal punto di vista antincendio;

Il Tecnico abilitato ed iscritto negli albi speciali del Ministero dell'Interno

CERTIFICA

(redazione dei modelli CERT.IMP ; CERT.REI;

Il titolare dell'attività,

sotto la propria responsabilità, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi: dell'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, degli artt. 483, 495 e 496 del c.p. e.. ...dell'art. 19, 6°°co., della l. n. 241/1990 come

modificato dalla l. n. 122/2010,

Segnala l'inizio dell'attività.

DPR 445/2000 - Articolo 73 (R)

Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione

Le pubbliche amministrazioni

e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave,

sono esenti da ogni responsabilità

per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

DPR 445/2000 - Articolo 76 (L)

Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

DPR 445/2000 - Articolo 76 (L)

Norme penali

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46

(*Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)* e 47 (*Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'*) del DPR 445/2000 e le

dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2 del decreto 151/11, sono considerate come rese a pubblico ufficiale.

DPR 445/2000 - Articolo 76 (L)

Norme penali

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu‘ gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Il tecnico abilitato

consapevole di :

assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del c.p., della responsabilità penale che con la segnalazione assume per dichiarazioni mendaci e falsa attestazione, ai sensi dei già richiamati articoli del codice penale nonché dell'art. 19, 6°° co., della l. n. 241/1990 e successive modificazioni;

ASSEVERA

la conformità dell'opera alle pertinenti

regole tecniche di prevenzione incendi e/o al progetto approvato dal Comando il fase di valutazione dello stesso.

Asseverare

“affermare con solennità”,

ossia porre in essere una dichiarazione di particolare rilevanza formale e di particolare valore nei confronti dei terzi quanto a verità e affidabilità del contenuto.

Tale atto deve offrire le stesse garanzie di legalità e correttezza dell’intervento, che prima erano garantite dal

Certificato di Prevenzione Incendi.

Articolo 359 cp

Persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

Articolo 359 cp

Persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne' prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.

Art. 481 cp

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Legge n. 241/90 e s.m.: l'art. 19, comma 6 di tale legge - come modificata dall'art. 49, comma 4-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 –

stabilisce che *ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque nelle dichiarazioni o nelle attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni*;

art. 483 c.p.

(Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico):

- *chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale in un atto pubblico fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni*;

art. 449 c.p

- .: *chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'art. 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni*;

-art. 423 c.p.:

- *chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni*;

art. 437 c.p.:

- *-chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

Infine si ricorda che la responsabilità civile comprende:

-“la responsabilità extracontrattuale verso i terzi del titolare dell’impresa e dei professionisti” (Art. 2043 c.c., Risarcimento per fatto illecito: *qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*);

-“la responsabilità contrattuale del professionista nei confronti del titolare dell’impresa per inadempimento contrattuale”.

GLI ACCORPAMENTI

LE UNIFICAZIONI

Gli accorpamenti sono stati effettuati per consentire di individuare in modo univoco ed oggettivo le attività che presentano una medesima tipologia di rischio, quali ad esempio le lavorazioni con gas infiammabili, gli stabilimenti ove si producono ed impiegano liquidi infiammabili, ovvero prodotti in gomma o materie plastiche.

nell'attività 1

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h.

Tutti in categoria C

sono state unificate le vecchie attività 1, 9, 10, 11 ed è stato modificato il termine "gas combustibile" con "gas infiammabile" per rendere coerente l'indicazione della sostanza con le usuali frasi di rischio;

Normal metro cubo – (Nm3) Unità di misura del volume usato per i gas, in condizioni "normali", ossia alla pressione atmosferica e alla temperatura di 0°C. Si usa anche per la misura del gas liquido (GPL). La relazione esistente tra il **normal metro cubo** e il **metro cubo** standard è: 1Nm3 = 1.056 Sm3

L'attività 10

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 mc.

Fino a 50 m3 in cat. B oltre in cat. C

accorpa le ex attività 12 e 13 che si riferivano rispettivamente ai liquidi infiammabili e combustibili elevando la soglia di assoggettabilità da 0,5 a 1 m3 in considerazione dell'evoluzione tecnologica e di sicurezza dei depositi;

nell'attività 12

Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 mc.

p.i.>65 °C da 1 a 9 mc in cat. A ;
liq.inf./comb./lubr/olii diat. da 1 a 50 mc in cat. B ; >50 mc in cat. C

sono stati conglobati i depositi di liquidi infiammabili, combustibili e lubrificanti (ex 15, 16, 17) a qualsiasi titolo detenuti nello stesso sito di stoccaggio, fissando un'unica soglia di assoggettabilità ad 1 mc;

l'attività 13

Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi.

a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi

Contenitori distrib.rimov.e no con p.i. > 65 °C fino a 9 mc in cat. A ; solo liq.comb. in cat. B ; altri in cat. C

b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)

Tutti in cat. C

include le varie tipologie di distributori di carburanti per autotrazione di tipo liquido e gassoso (ex 7 e 18) e viene stabilito che i distributori rimovibili sono soggetti ai controlli indipendentemente dall'ambito di utilizzazione;

l'attività 24

Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a **10.000 kg**.

Tutti in cat. C

accorpa le ex 32 e 33 che si riferivano rispettivamente alla lavorazione e al deposito dello zolfo. Anche in questo caso è stata fissata una soglia unica di assoggettabilità;

l'attività 35

Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5000 kg.

Dep.fino a kg 20.000 in cat. B – altri in cat. C

congloba gli stabilimenti per la produzione di carte fotografiche e calcografiche (ex 44) con quelle per la produzione delle pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile (ex 45). La soglia di assoggettabilità viene abbassata a 5.000 kg per omogeneità con l'attività 34;

l'attività 43

Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg

Depositi sino a kg 50.000 in cat. B ; oltre in cat. C –
Stabilimenti ed impianti tutti in Cat. C

accorpa stabilimenti, laboratori e depositi che trattano la gomma (ex 54, 55, 56) in quanto risultano pressoché omogenei ai fini del rischio. Analoga considerazione vale per l'attività 44 (ex 57 e 58) dove vengono trattate le materie plastiche e per la 47 (ex 61 e 62) in cui il prodotto trattato è costituito dai cavi e conduttori elettrici isolati;

l'attività 51

Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti;

Fino a 25 in cat. B ; oltre in cat. C

attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.

Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti in Cat. B ; oltre in cat. C

vengono unificate le attività (ex 66 e 67) di siderurgia e di lavorazione a caldo dei metalli, ivi compresi i processi di fusione, con esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria che non superano la soglia dei 25 addetti;

nell'attività 52

Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti

Fino a 25 addetti in cat. B ; oltre in Cat. C

sono state accorpate tutte le industrie meccaniche per la costruzione di mezzi di trasporto stradale, aereo, marittimo e ferroviario (ex 68, 69, 70, 71) fissando la soglia di assoggettabilità a 5 addetti. Le attività di manutenzione per la stessa tipologia di mezzi vengono invece inseriti nella attività 53 dove la soglia degli addetti è stata sostituita con il limite di superficie distinto per tipologia di mezzi.

GLI INSERIMENTI

LE INTEGRAZIONI

LE NUOVE ATTIVITA'

Nell' elenco annesso al DPR 151/2011 figurano alcune attività che non erano presenti nel decreto del 1982. Si tratta di attività riconducibili essenzialmente all'esercizio di alcune infrastrutture considerabili ad elevato rischio ed altre attività che sono il risultato di una integrazione di quelle preesistenti.

la voce 3

Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili

rispetto alla precedente, comprende ora anche gli impianti di riempimento di gas che nell'elenco del 1982 non trovavano una specifica collocazione, pur essendo ordinariamente trattati come depositi;

nell'attività 5

Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 mc

sono stati inseriti i recipienti mobili di gas comburenti che nella ex 5 non figuravano;

Per l'**Attività 5** è opportuno specificare il significato del limite di 3 mc, tale capacità geometrica delle bombole è da intendersi come il volume geometrico del contenitore e non il quantitativo di gas in pressione stoccato.

- **Bombola di Ossigeno Dimensioni**(D diametro, H altezza) **Quantitativo di gas compressoVolume geometrico del contenitore**14 lt D = 168 mm H = 960 mm 3,00 mc 0,02 mc 40 lt D = 203 mm H = 1680 mm 8,50 mc 0,06 mc
- Pertanto un Diving Center è soggetto a prevenzione incendi per l'Attività 5 quando la somma dei volumi geometrici delle bombole contenenti ossigeno è uguale o superiore a 3 mc, quindi saranno necessarie 50 bombole da 40 lt per superare tale limite (50 x 0,06 mc = 3 mc).

L'attività 18

Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.

Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi .

rispetto alla ex 25, è stata integrata con gli esercizi commerciali che detengono prodotti pirotecnici declassificati;

nell'attività 34

Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici,archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5000 kg.

sono stati inseriti, in modo esplicito rispetto alla ex 43, gli archivi di materiale cartaceo e le biblioteche che precedentemente venivano trattati in analogia come depositi di carta;

nell'attività 41

Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive

sono stati inseriti i teatri e gli studi per le riprese cinematografiche e televisive in sostituzione dei teatri di posa che figuravano nella ex 51;

nella attività 42,

Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 mq .

rispetto alla ex 53, vengono inseriti anche i depositi per caratterizzare in modo più compiuto i rischi dell'attività e viene eliminata la parola "teatrali" per comprendere i laboratori per la produzione di scenografie e carri allegorici, stabilendo una soglia minima di 200 mq;

l'attività 48

Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 mc.

la ex voce 63 - centrali termoelettriche - si è arricchita delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 mc;

l'attività 49

Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 KW.

la ex voce 64 - gruppi per la produzione di energia elettrica - è stata integrata con gli impianti di cogenerazione;

l'attività 55

Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 mq.

è una nuova voce il cui inserimento è dettato dall'esigenza di assoggettare ai controlli le attività di demolizione di veicoli che risultano particolarmente esposte al rischio di incendio e che spesso comportano difficoltose operazioni di spegnimento e sono alcune volte causa di infortuni per i soccorritori;

l'attività 59

Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n.1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)

deriva dalla ex 77 (aut.di ditte in possesso di autor.) , tiene conto della presenza nelle autorimesse di automezzi adibiti al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive;

l'attività 65

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere,impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico .

rispetto alla ex 83, specifica che i locali soggetti sono sia quelli a carattere pubblico che privato, esplicita che in questa categoria rientrano impianti e centri sportivi e oltre al parametro dell'affollamento, introduce anche quello della superficie per rendere più oggettivo il requisito di assoggettabilità;

nell'attività 66

Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto;
Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

è la ex 84, sono state esplicitate le attività turistico alberghiere che sono soggette ai controlli e sono stati inseriti in questa categoria anche i campeggi che superano la soglia delle 400 persone presenti;

l'attività 67

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti;
Asili nido con oltre 30 persone presenti

la ex voce 85 è stata integrata con gli asili nido con oltre 30 persone presenti;

l'attività 68

Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;
Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq.

ex 86, presenta una nuova veste per tenere conto del campo di applicazione del DPR 14/1/1997; inoltre in questa voce è stata esplicitata l'assoggettabilità delle case di riposo per anziani e sono state inserite le strutture sanitarie che erogano prestazioni assistenziali specialistiche in regime ambulatoriale con superficie superiore a 500 mq;

l'attività 70

Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg

ex voce 88 è stata integrata legando il parametro della assoggettabilità non soltanto alla superficie lorda del deposito che rimane fissata a 1000 mq, ma anche ai quantitativi di merci e materiali combustibili;

l'attività 71

Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti

ex voce 89, il livello di assoggettabilità degli uffici scende a 300 persone, considerando non i soli addetti ma le effettive presenze;

l'attività 72

Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.

ex 90, limita l'assoggettabilità degli edifici sottoposti a tutela, unicamente a quelli aperti al pubblico destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre e tutte le attività elencate nell'allegato I al DPR 151/2011;

l'attività 73

Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.

l'attività 73, di nuova istituzione, introduce fra le attività soggette i complessi polifunzionali sia del settore terziario che industriale, gestiti da più soggetti, ma che necessitano del coordinamento delle misure di prevenzione, protezione e gestione antincendio;

l'attività 75

Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 mq;
depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 mq .

ex 92, lega il limite di assoggettabilità alla superficie che risulta un parametro più oggettivo rispetto al numero di veicoli per tenere conto anche della diversità dei mezzi parcheggiati (motocicli, automobili, autobus, ecc.). La voce è stata integrata con i depositi di mezzi rotabili;

l'attività 77

Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m

ex 94, si riferisce a tutte le attività ad uso civile e non più ai soli edifici di civile abitazione fissando il limite di assoggettabilità a 24 m di altezza antincendio;

le attività 78, 79 e 80, di nuova istituzione, si riferiscono rispettivamente alle aerostazioni - stazioni ferroviarie e marittime con sup.cop. aperta al pubblico> 5000 mq - metropolitane ; interporti sup. > 20.000 mq ; gallerie stradali L > m 500 e ferroviarie L > m 2000.

Dm 7 agosto 2012

Art. 1 (definizioni)

- Attività soggette
- Tecnico abilitato
- Professionista antincendio
- Approccio ingegneristico
- SGSA
- Segnalazione

Dm 7 agosto 2012

Art. 1 Attività soggette

Allegato I DPR 151
del 1/8/2011

Dm 7 agosto 2012

Art. 1 Tecnico abilitato

Professionista iscritto in albo professionale che opera nell'ambito delle proprie competenze

Dm 7 agosto 2012

Art. 1 Professionista antincendio

Professionista iscritto in albo professionale che opera nell'ambito delle proprie competenze ed iscritto negli elenchi del M.I. di cui all'art. 16 del D. lgs. 8 marzo 2006 n. 139

Dm 7 agosto 2012

Art. 1 Approccio ingegneristico basato su:

- Valutazione scientifica combustione
- Effetti incendio
- Comportamento umano
- Tutela vita umana, beni e ambienti
- Quantificazione rischi incendio
- Valutazione analitica misure protezione

Dm 7 agosto 2012

Art. 1 SGSA

Sistema gestione sicurezza art. 6 dm. 9 maggio 2007

Dm 7 agosto 2012

Art. 1 Segnalazione

Segnalazione certificata inizio attività di cui all’art. 4 dPR 151/11

Dm 7 agosto 2012

Art. 3 Istanza valutazione progetti (attività B e C)

- modello specifico
- documentazione tecnica (tecnico abilitato)
- attestato versamento
- documentazione tecnica per approccio ingegneristico (professionista antincendio)

Dm 7 agosto 2012

Art. 4 SCIA

- modello specifico (con dichiarazione osservanza obblighi connessi esercizio attività gestore)
- Dichiarazione titolare attuazione SGSA in caso di approccio ingegneristico
- Asseverazione (tecnico abilitato) corredata di certificazioni e dichiarazioni su materiali ed impianti
- Progetto per attività categoria “A”
  - attestato versamento

Dm 7 agosto 2012

Art. 4 SCIA co. 6, 7 e 8

- Modifiche con aggravio

Si ripetono le procedere di cui al punto precedente limitatamente alle modifiche

- Modifiche senza aggravio

Da documentare all'atto della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all'art. 5

Dm 7 agosto 2012

Allegato IV

- Modifiche con aggravio

A) Variazioni sostanze pericolose

1) Incremento quantità complessiva in massa

2) Sostituzione sostanza con aggravio

B) Modifiche parametri significativi per determinazione classe di resistenza al fuoco con incremente della classe esistente

Dm 7 agosto 2012

Allegato IV

- Modifiche con aggravio

C) Modifiche impianti di processo che comportino:

1) incremento potenza o energia potenziale

2) modifica sostanziale tipologia o layout impianto

D) Modifiche funzionali ai fini sicurezza antincendio

1) modifica funzionale sostanziale significativa sicurezza antincendio

2) modifica sostanziale tipologia o layout sistema produttivo

3) incremento volume complessivo edificio

4) modifiche che comportino una diminuizione REI o reazione al fuoco

5) modica compartimentazione, ventilazione, sistemi protezione attiva

Dm 7 agosto 2012

Allegato IV

- Modifiche con aggravio

E) Modifiche misure protezione persona

1) incremento numero occupanti superiore al dimensionamento uscite

2) modifica tipologia occupanti (anziani, bambini, portatori handicap) o loro diversa distribuzione

3) modifica sistemi vie d'uscita, protezione occupanti e soccorritori, sistemi di rivelazione incendi, accesso area ed accostamento mezzi, comunicazione altre attività

Dm 7 agosto 2012

Art. 5 Attestazione rinnovo periodico

- modello specifico (con dichiarazione osservanza obblighi connessi esercizio attività gestore)
- Dichiarazione assenza variazioni e corretto adempimento obblighi gestionali e manutenzione
- Asseverazione (professionista antincendio) per efficienza impianti, REI e reazione al fuoco
- Attestato versamento

Dm 7 agosto 2012

Art. 6 Richiesta deroga

- modello specifico (con indicazione disposizione normativa che si intende derogare, motivazioni impossibilità adeguamento, misure tecniche compensative)
- Documentazione tecnica (professionista antincendi) con eventuale approccio ingegneristico
- Attestato versamento

Dm 7 agosto 2012

Art. 7 NOF (nulla osta fattibilità)

- modello specifico (con indicazione degli aspetti di prevenzione incendi oggetto della richiesta)
- Documentazione tecnica (tecnico abilitato)
- Attestato versamento

Dm 7 agosto 2012

Art. 8 Verifica in corso d'opera

- modello specifico (con indicazione degli aspetti di prevenzione incendi oggetto della richiesta)
- Documentazione tecnica (tecnico abilitato)
- Attestato versamento

Dm 7 agosto 2012

Art. 9 Voltura

- modello specifico
- atto notorio del subentrante
- Impegno ad osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività
- Dichiarazione assenza variazioni

Dm 7 agosto 2012

Art. 10 Modalità presentazione

A chi?

- SUAP (Scia, Esame progetto, Voltura)
  - Sportello Comando

N° copie?

- 2 istanze normali
  - 3 deroghe

Dm 7 agosto 2012

Art. 11

Normative abolite

- d.m. 4 maggio 1998

Dm 7 agosto 2012

Allegato 1

Documentazione tecnica valutazione progetto

A) Attività non normate

- Relazione tecnica (pericoli d'incendio, descrizione delle condizioni ambientali, valutazione qualitativa rischio incendio, compensazione rischio incendio, gestione emergenza)
- Elaborati grafici

Dm 7 agosto 2012

Allegato 1

Documentazione tecnica valutazione progetto

B) Attività normate

- Relazione tecnica con l'indicazione dell'osservanza delle specifiche disposizioni
- Elaborati grafici

Dm 7 agosto 2012

Allegato 1

Documentazione tecnica valutazione progetto

C) Modifiche

- Elaborati grafici comprendenti tutte le attività presenti
- documentazione specifica

Dm 7 agosto 2012

Allegato 2

Certificazioni e dichiarazioni

- Da redigire su modelli scaricabili da www.vigilfuoco.it

Dm 7 agosto 2012

Allegato 2

Certificazioni e dichiarazioni

Prodotti ed elementi costruttivi portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco

a)Relazioni di calcolo e certificazioni (professionista antincendio), rapporti prova ecc.

b) Fascicolo da tenere a disposizione VVF

Dm 7 agosto 2012

Allegato 2
Certificazioni e dichiarazioni

Prodotti e materiali classificati ai fini della reazione al fuoco e della resistenza al fuoco e dispositivi di apertura porte

a) Dichiarazione corrispondenza materiali e conformità CE (tecnico abilitato o professionista antincendio), rapporti prova ecc.

b) Fascicolo da tenere a disposizione VVF

Dm 7 agosto 2012

Allegato 2

Certificazioni e dichiarazioni

Impianti ricadenti dm 22/1/08 n° 37

a) Dichiarazione di conformità

b) Progetto ed allegati obbligatori da tenere nel fascicolo a disposizione VVF

Dm 7 agosto 2012

Allegato 2

Certificazioni e dichiarazioni

Impianti non ricadenti dm 22/1/08 n° 37

a) In caso di esistenza di progetto: Dichiarazione di conformità (installatore) corretta installazione e funzionamento con manuale uso e manutenzione

b) In caso di mancanza di progetto:

certificazione con schema impianto (professionista antincendio)

c) Allegati da tenere nel fascicolo a disposizione VVF

Dm 7 agosto 2012

Allegato 2

Certificazioni e dichiarazioni

Impianti ricadenti dm 22/1/08 n° 37

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali;

Dm 7 agosto 2012

Allegato 2
Certificazioni e dichiarazioni

Impianti ricadenti dm 22/1/08 n° 37

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio.

Dm 7 agosto 2012

Allegato IV

Modifiche ad attività esistenti

- In maniera qualitativa ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio;
- Le modifiche che non rientrano nei casi di seguito indicati sono considerate non sostanziali ai fini della sicurezza antincendio e, per esse, si applicano gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 8 del presente decreto.

Dm 7 agosto 2012

Allegato IV

Modifiche ad attività esistenti

A) Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell'attività, significative ai fini della sicurezza antincendio:

i) incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa;

ii) sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio.

Dm 7 agosto 2012

Allegato IV

Modifiche ad attività esistenti

B) Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente.

Dm 7 agosto 2012

Allegato IV

Modifiche ad attività esistenti

C) Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino:

i. incremento della potenza o della energia potenziale;

ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout di un impianto.

Dm 7 agosto 2012

Allegato IV
Modifiche ad attività esistenti

D) Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio:

i. modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività;

ii. ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo;

iii. incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività;

iv. modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali;

v. modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio.

Dm 7 agosto 2012

Allegato IV
Modifiche ad attività esistenti

E) Modifica delle misure di protezione per le persone:

i. incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d'uscita;

ii. modifica delle tipologie degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili, ...) o loro diversa distribuzione;

iii. modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori, dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio, dell'accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso, della comunicazione con altre attività.